



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2019 il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Vice Sindaco
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	PICCINELLI DANIELA	Consigliere
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
	AGNELLI ROBERTO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MONTANARI SIMONE	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FILIPPINI LUIGI	Consigliere
X	BICELLI ALBAROSA	Consigliere
X	FREGONI ADRIANA	Consigliere
X	SCALVINI GUGLIELMO	Consigliere

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO:

- ✓ l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano l'Imposta Unica comunale;

RICORDATO in particolare CHE:

- il comma 640 dell'articolo 1 della suddetta legge dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
- il comma 676 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente recita: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,*

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 adottata in questa seduta con la quale sono state approvate le aliquote per l'Imposta Municipale propria per l'anno 2019;

ESAMINATA la proposta di confermare le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2019 nella stessa misura di quanto deliberato per l'anno 2018 con il verbale del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2017 come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	Aliquota TASI	Codici Tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze categorie A/01 - A/08 - A/09	0,20%	3958 - Abitazione Principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D. L. n.° 201/2011 e Beni Merce	0,10%	3959 - Fabbricati Rurali ad uso strumentale
Aree Edificabili	0,00%	In virtù del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art.1 della Legge n.147/2013
Altri fabbricati	0,10%	3961 - Altri Fabbricati
Altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,00 ‰	NON SOGGETTI A TASI

RILEVATA tuttavia l'opportunità di aggiornare il riferimento della data di nascita dei figli per la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 8 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 16/03/2016 con la quale si era provveduto a recepire le modifiche introdotte dalle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, avevano determinato la necessità di procedere, sia all'adeguamento del Regolamento

comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili (TASI), che una ulteriore attenta verifica delle tipologie di immobili rientranti nel nuovo quadro normativo;

ALLA LUCE del quadro normativo vigente per il quale si era provveduto già nel 2016 ad uniformare l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso"), a valere dal 1° gennaio, anche per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente assoggettate all'aliquota del 2,00 % e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario;

AL FINE di confermare suddetta esenzione dal pagamento della TASI, anche per l'anno 2019, per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI", sia per il comodante che per il comodatario, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso");

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), e successive modifiche ed integrazioni intervenute;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Consiglio Comunale prevede che il comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 7, del Regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica comunale per quanto concerne l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in virtù del quale *"Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 adottata in questa seduta avente a oggetto: "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).";

RITENUTO di procedere, attraverso il gettito derivante dalla TASI, alla copertura dei servizi indivisibili come indicato nella deliberazione n. 5 adottata in questa seduta, avente a oggetto "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).";

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i Servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i Servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermando quanto già stabilito per il 2018:

DESCRIZIONE	Aliquota TASI	Codici Tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze categorie A/01 – A/08 – A/09 (Con detrazione di € 30,00 per ciascun figlio nato successivamente all' 01.01.2005) ai sensi art.8 Comma 1 - Regolamento Tasi	0,20%	3958 – Abitazione Principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D. L. n.° 201/2011 e Beni Merce	0,10%	3959 - Fabbricati Rurali ad uso strumentale
Aree Edificabili	0,00%	In virtù del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art.1 della Legge n.147/2013
Altri fabbricati	0,10%	3961 - Altri Fabbricati
Altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 – A/08 – A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,00%	NON SOGGETTI A TASI

2. DI PRECISARE, ulteriormente, alla luce di quanto stabilito dal vigente quadro normativo, per il quale si era provveduto già nel 2016 ad uniformare l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso"), a valere dal 1° gennaio, anche per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente assoggettate all'aliquota del 2,00 ‰ e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario laddove inoltre:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. DI STABILIRE CHE dal tributo dovuto per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, si detraggono € **30,00** per ciascun figlio nato successivamente all' **01.01.2005**, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. DI STABILIRE altresì CHE nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al **90 per cento**, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. DI DARE ATTO CHE tali aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Servizi Tributari, Rag. Claudio Ferrari, l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione;

7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scavini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca